

Del. n. 141/2017/PRSP



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente, relatore
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Mauro NORI	consigliere
Fabio ALPINI	referendario

nell'adunanza del 6 giugno 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente

locale adottati i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l’Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l’esame dei rendiconti degli enti locali relativi all’esercizio finanziario 2013” che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l’analisi dell’esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle “linee di indirizzo” sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell’ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del **Comune di Crespina Lorenzana (PI)**, con deliberazione del 15 marzo 2017 n. 94;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 15 marzo 2017;

VISTI i provvedimenti adottati dall’ente per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014, negli atti concernenti il riaccertamento straordinario dei residui e sul risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 (delibere del Consiglio comunale n. 32/2017 e delibera della Giunta comunale n. 36/2017);

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell’istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svolto in adunanza pubblica il 6 giugno 2017, i rappresentanti dell'ente (D'Addona Thomas – Sindaco; Mattera Rosanna – Segretario Comunale e Tampucci Daniela – Responsabile dell'Area Finanziaria) hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, presidente Roberto Tabbita;

## CONSIDERATO

- che dalla “specificata pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

### “R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

*A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con delibera G.C. 23.02.2017 n. 24, con la quale si proceduto a modificare l'accertamento del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 eseguito con delibera di GC 18/05/2015 n. 42, si evidenzia come pur in presenza di un risultato formale positivo (€. 1.223.455,03), è stato accertato un disavanzo sostanziale di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a €. 731.415,94, come risultante dalla riga “totale parte disponibile” di cui all'allegato 5/2.*

*Nel dettaglio, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 per €. 1. 1.211.422,52, i residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate sono risultati rispettivamente pari a €. 2,04 e a €. 12.034,55, mentre i residui attivi e passivi cancellati in quanto da reimputare agli esercizi in cui saranno esigibili sono risultati rispettivamente pari a €. 24.520,00 e a €. 416.101,86.*

*Tali cancellazioni, unitamente alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato in €. 391.581,66, hanno determinato un saldo positivo al 1 gennaio 2015 pari €. 1.223.455,03. L'ente ha inoltre provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per €. 764.050,78) e alla quantificazione della parte vincolata (per €. 1.174.566,21) e destinata (€. 16.253,98), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a €. 731.415,94.*

*In conseguenza dell'emergere di un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 l'ente ha provveduto alla definizione del maggiore disavanzo (c.d. extradeficit) in €. 731.415,94, prevedendone il finanziamento attraverso la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti per la totale copertura dell'extradeficit (delibera consiliare del 2 marzo 2017, n. 3 del 02/03/2017).*

*In sede di controdeduzioni scritte, inviate in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella bozza di deliberazione inviata con nota del 21 febbraio 2017, n. 3137, l'Ente ha provveduto con delibera G.C. 23.02.2017 n. 24, a modificare la delibera di GC 18/05/2015 n. 42 e a riapprovare l'allegato 5/2 dalla quale si evince che il risultato di amministrazione disponibile al 1/1/2015 è pari ad € - 731.415,94 e non pari a 0 come precedentemente deliberato.*

*L'Amministrazione con delibera del C.C. n. 3 del 02/03/2017, ha approvato "formalmente il finanziamento del suddetto disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 e conseguente extradeficit mediante la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti per €. 731.415,94 attribuito con deliberazione di C.C. n. 19/2015"; con tale atto il consiglio individua le modalità di finanziamento di un disavanzo scaturito al 1 gennaio 2015 con una l'utilizzo di una componente del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, dato non più in essere perché superato dalla nuova rappresentazione dello stesso rideterminata (soprattutto nelle sue componenti) a seguito del riaccertamento. Il decreto ministeriale 2 aprile 2015, infatti, nell'individuare le modalità di copertura dell'eventuale extra deficit derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, fa riferimento ad un risultato di amministrazione del rendiconto 2014 ma rideterminato al 1 gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario (prospetto 5/2); infatti le modalità di ripiano individuate dal Dm 2 aprile (svincolo delle quote vincolate del risultato formalmente attribuite dall'ente e cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti) fanno esplicito riferimento alla nuova rappresentazione del risultato al 1 gennaio 2015 (prospetto 5/2) e non a quella ormai superata del rendiconto 2014 (dove le quote si distinguevano solo genericamente fra vincolate e destinate agli investimenti). In relazione a tale aspetto (che sarà comunque compiutamente valutato in sede di misure correttive che l'ente dovrà predisporre per rimuovere le irregolarità segnalate), occorre sottolineare che le risultanze dall'allegato prospetto 5/2 come rideterminato dalla deliberazione della G.C. n. 24 del 23/02/2017 riportano una "Totale parte destinata agli investimenti" (€. 16.253,98) non sufficiente a garantire la completa copertura dell'extra deficit accertato (€. 731.415,94).*

*L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e per i quali è oggi richiesta in modo puntuale la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.*

*La Sezione, per quanto rilevato, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, in riferimento all'extradeficit, provvedere alla relativa copertura come previsto dal D.M. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella apposita delibera del Consiglio comunale.*

*Tale atto consiliare e la sua efficacia saranno oggetto di valutazione da parte della Sezione nella successiva fase di controllo".*

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e la sua rideterminazione conseguente al

riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, è tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d. m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il D.Lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale individuano un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale richiede l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere, secondo quanto indicato nel principio contabile, destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2014, all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015 e al maggiore disavanzo definito, l'ente ha provveduto alla adozione dei seguenti provvedimenti:

- atto della Giunta comunale n. 36 del 4 aprile 2017, con il quale, a modifica del precedente atto deliberativo n. 24/2017 (riaccertamento straordinario dei residui), si è proceduto alla modifica delle componenti del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 e alla conseguente rettifica del prospetto 5/2; a fronte di un risultato formale positivo pari ad euro 1.223.455,03 sono state definite quote vincolate per euro 443.150,27 (rispetto al precedente valore di euro 1.174.566,21), quote accantonate per euro 764.050,78, parte destinata

agli investimenti per euro 747.669,92 (rispetto ad un valore precedente di euro 16.253,98) con il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione pari ad euro 731.415,94;

- atto consiliare n. 32, del 11 maggio 2017, con il quale, a modifica della precedente delibera consiliare n. 3/2017 (modalità di ripiano del maggior disavanzo), prendendo atto della nuova qualificazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 e della conseguente ridefinizione delle componenti dello stesso, si approva la rideterminazione delle modalità di ripiano del maggior disavanzo accertato al 1 gennaio 2015 (euro 731.415,94). L'ente prevede infatti, così come previsto dall'art. 2 comma 8 lettera b) del d. m. 2 aprile 2015, di finanziare l'extra deficit attraverso la cancellazione, nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, delle quote genericamente destinate agli investimenti per l'intero importo necessario a coprire il maggior disavanzo.

- che per l'utilizzo delle quote destinate a investimenti, la delibera del Consiglio comunale citata non indica in modo espresso la natura delle risorse che avevano precedentemente determinato il vincolo e la loro attitudine ad essere diversamente impiegate;

#### RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla rideterminazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, così come modificato, a seguito delle operazioni straordinarie di riaccertamento dei residui, al 1 gennaio 2015, risultano idonei poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione, nelle sue diverse componenti, dopo il riaccertamento straordinario dei residui;

- che l'irregolarità segnalata e riferita alla sussistenza di un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con la delibera di consiglio adottata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, ha individuato le modalità di ripiano del disavanzo;

- che, stante la straordinarietà dell'operazione richiesta agli enti dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, l'ente ha proceduto secondo le disposizioni introdotte dal legislatore per regolamentare la fase di passaggio al sistema contabile armonizzato, utilizzando lo svincolo di quota parte di risorse destinate al finanziamento generico di spese di investimento (art. 2, comma 8, lett. b, del suddetto d.m. 2 aprile 2015);

- che, per quanto espresso in merito all'utilizzo della quota destinata a investimenti, l'ente dovrà puntualmente verificare la natura delle risorse



originariamente confluite nell'avanzo destinato e l'effettiva possibilità che queste vengano utilizzate per il ripiano del disavanzo;

- che l'ente dovrà inoltre procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento delle modalità di finanziamento del disavanzo in coerenza con le eventuali quote di disavanzo tecnico riassorbite attraverso la reimputazione dei residui negli esercizi in cui sono esigibili;

- che, in ogni caso, l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto del provvedimento adottato dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014 come ridefinito a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario;

- che la valutazione appena espressa circa l'attività posta in essere dall'ente per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014 e sulla capacità di indebitamento, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

## DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla rideterminazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 così come rideterminate al 1 gennaio 2015, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate.

Inoltre, sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 1 gennaio 2015, la Sezione PRENDE ATTO del provvedimento adottato dall'ente finalizzato al completo finanziamento del disavanzo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2015, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto complessivamente esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.


### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 6 giugno 2017.

Il presidente relatore  
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il 6 giugno 2017

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli

